



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto

[1347] Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro.

Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 866 del 8/10/2004, come integrato con D.M. n. 435 del 7/08/2012.

Procedimento

Verifica di ottemperanza prescrizione di cui alla lettera B) n. 7 del D.M. n. 435 del 7/08/2012.

ID Fascicolo

[ID_VIP: 3577]

Proponente

Adriatic LNG

Elenco allegati

Parere CTVIA n. 2397 del 19/05/2017

VISTO il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTI gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 866 dell’8 ottobre 2004, dall’esito positivo con prescrizioni, con il quale è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto di “*Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l’anno di gas erogato, del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro*”;

CONSIDERATO il Decreto n. 435 del 7 agosto 2012 con cui è stato integrato il quadro prescrittivo del citato D.M. n. 866 dell’8 ottobre 2004;

VISTA in particolare la prescrizione di cui alla lettera B) n. 7 del Decreto n. 435 del 7 agosto 2012, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che stabilisce quanto segue: “*Il Proponente dovrà predisporre un report contenente gli esiti dei monitoraggi di cui ai punti 6 e 7. Inoltre, il report dovrà contenere i risultati ottenuti dai rilevamenti della boa oceanografica installata a circa 400 m dal terminale (Latitudine: 45° 05' 14.7" N, Longitudine: 12° 35' 30.7" E), la cui configurazione è stata condivisa, come previsto dai Decreti di Valutazione di Impatto Ambientale, con ISPRA (già ICRAM) e ARPAV Osservatorio Alto Adriatico. Tale report, dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Veneto con cadenza annuale*”;

VISTA la documentazione trasmessa da Adriatic LNG in data 13 marzo 2017, acquisita agli atti con prot. n. 6104/DVA del 15 marzo 2017, ai fini della verifica di ottemperanza alla prescrizione citata;

CONSIDERATO che la documentazione citata contiene il documento “*Rapporto annuale del Monitoraggio delle schiume: Periodo Ottobre 2015 – Dicembre 2016*”;

VISTA la nota n. 6754/DVA del 22 marzo 2017 con la quale è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2397 del 19 maggio 2017, costituito da n. 10 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione Tecnica VIA/VAS ha valutato che:

- “*per quanto concerne la dispersione delle schiume, queste risultano essere circoscritte a distanze ravvicinate e collocate ad una distanza genericamente inferiore ai 600 metri in tutte le condizioni operative. Solo in casi*

limitati, in corrispondenza di temperatura acqua mare estiva e portata acqua mare elevata, si sono registrate distanze massime di 800 metri;

- *risulta che la componente che maggiormente influenza la direzione di dispersione delle schiume è la direzione del vento, soprattutto in presenza di eventi con intensità di vento significativa e direzione costante;*
- *dai rilievi effettuati, non è emerso che le schiume siano uscite dalla zona di interdizione dell'impianto di rigassificazione (1,5 MN);*
- *anche il monitoraggio effettuato dal battello ha escluso la presenza delle schiume al di fuori della zona di interdizione*

DETERMINA

POTTEMPERANZA della prescrizione n. B) 7 del Decreto n. 435 del 7 agosto 2012, limitatamente al periodo ottobre 2015 – dicembre 2016, relativo al progetto di “Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l’anno di gas erogato, del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro”, proposto da Adriatic LNG.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)